

Sentenza n. 3109/2023 pubblicata il 06/11/2023
RG n. 652/2023

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

composta dai magistrati
Dott. M****a C****a C****I Presidente
Dott. M****a E****a C****O Consigliere
Dott. A****a F****o P****A Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da

H****A COMPAGNIA S****A D'A****I S.A.-R****P. GEN.
E DIR. PER L'ITALIA (C.F. *****), elettivamente domiciliato in VIA
M****I 11 20021 BOLLATE presso lo studio dell'avv. Q****I A****O, che
lo R****Presenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Q****I
N****O (Q****X) VIA M****I 11 20021 BOLLATE;
T****E A****A (T****P) VIA M****I 11 20021
BOLLATE;

APPELLANTE

CONTRO

COND. ****MILANO (C.F. *****), elettivamente
domiciliato in VIA LARGA 31 MILANO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI
PAOLO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

B**** R**** (C.F. *****), elettivamente domiciliato in VIA
A. GRANDI, 5 20090 BUCCINASCO presso lo studio dell'avv. CADREGA
MICHELE, che lo R****Presenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.

CONCLUSIONI

Per H****A COMPAGNIA S****A D'A****I SA

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis e previe le declaratorie del
caso in rito e

merito, in accoglimento del presente appello e in riforma della sentenza impugnata,
giudicare, in

accoglimento delle conclusioni rassegnate nel giudizio di primo grado, aggiornate:

NEL MERITO:

In via principale:

respingere tutte le domande attoree e in ogni caso tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di H****A Ass.ni, anche quale soggetto chiamato in manleva, compresa la domanda proposta nel presente giudizio dal Condominio in via di appello incidentale, in quanto infondate in fatto e diritto, per quanto esposto in atti, e comunque sformite di prova, con condA****A degli odierni appellati, Signora R... B... e Condominio Via... di Milano, alla rispettiva integrale restituzione delle somme indebitamente ricevute e versate dall'odierna appellante, H****A Compagnia S****A d'A****I SA, in adempimento della sentenza impugnata, secondo i conteggi ricevuti e allegati.

In via subordinata:

nel caso in cui venisse accertata l'operatività, anche solo parziale, della garanzia assicurativa invocata dal Condominio convenuto e venisse ravvisata qualsivoglia responsabilità a carico di quest'ultimo,

- accertare i limiti dell'operatività della garanzia assicurativa di H****A Ass.ni nei confronti del

Condominio di Via...di Milano in base a quanto espressamente previsto dalle clausole (generali, particolari, aggiuntive che siano) contenute nella polizza e quelle da questa

espressamente richiamate (ivi incluse quelle relative a franchigie e massimali), - dichiarare,

conseguentemente, H****A tenuta a garantire e manlevare il Condominio di Via...Milano nei limiti dell'accertata operatività del contratto di assicurazione stipulato tra le parti, -

ridurre le avversarie pretese risarcitorie, entro i limiti di quanto rigorosamente provato in corso di

causa, con esclusione di ogni maggiore domanda e tenuto conto del concorso della danneggiata, con

conseguente condanna degli odierni appellati, Sig... e Condominio...Milano, alla rispettiva restituzione delle somme indebitamente ricevute e versate dall'odierna appellante, H****A Compagnia S****A d'A****I SA, in adempimento della sentenza impugnata, secondo i conteggi ricevuti e allegati, nella conseguente misura proporzionalmente ridotta.

In via istruttoria: con opposizione all'ammissione delle prove orali dedotte da parte attrice perché

inammissibili e/o irrilevanti per i motivi indicati in atti.

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio di primo grado e del presente giudizio di

impugnazione, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, oltre CPA e IVA come per legge, e spese

tecniche CTU.

Per CONDOMINIO ***MILANO

Nel merito, in via principale:

- rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare parzialmente la sentenza impugnata ad eccezione della parte relativa alla liquidazione dei compensi professionali;

- in accoglimento dell'appello incidentale, riformare in punto spese la sentenza di primo grado con liquidazione dei compensi professionali in favore del Condominio di via...Milano come da nota spese depositata in data 30.5.2022;

- nel merito, in via subordinata: in caso di accoglimento dell'appello principale, condannare la sig.ra B... al pagamento in favore del Condominio...Milano delle spese e dei compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.

Per B...

Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:

In via principale nel merito:

rigettare in toto le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza di primo grado impugnata in ogni sua parte.

In via istruttoria:

si insiste, occorrendo, per l'accoglimento delle istanze istruttorie e dei capitoli di prova per testi formulati nell'atto di citazione e nelle memorie ex art. 183 comma VI nn. 2 e 3 depositate nell'interesse di B...R... e nel rigetto di ogni altra istanza istruttoria avversaria.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. B... R... conveniva in giudizio il Condominio via...di Milano - ora il Condominio - per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della caduta in data 12.2.2017 per essere inciampata nel dislivello formatosi fra il pavimento della cabina dell'ascensore condominiale e il pianerottolo al momento dell'uscita dalla stessa.

Il Condominio chiamava in manleva la propria assicurazione H****A Compagnia S****A di A****I - ora H****A-.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 9674/22 pubblicata il 19.9.2022, per quanto di interesse, ha condannato: i) il Condominio a pagare all'attrice la somma di € 60.301,59, oltre interessi a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali; ii) H****A a manlevare, nei limiti di polizza, il Condominio per quanto tenuto a pagare all'attrice, liquidando in complessivi € 5.635,00, oltre oneri e accessori di legge, le spese processuali in favore dello stesso.

3. H****A ha proposto appello articolato in due motivi.

3.1 Con il primo motivo deduce che il tribunale ha erroneamente ritenuto fatti non contestati l'esistenza del dislivello e la caduta della B... a causa dello stesso, quando sin dalla comparsa di costituzione, l'appellante aveva espressamente affermato che il fatto storico doveva essere provato;

3.2 Con il secondo motivo deduce: i) la sussistenza del caso fortuito in quanto la caduta – e il conseguente danno derivato - sarebbe imputabile esclusivamente alla condotta colposa della danneggiata che era nelle condizioni - stante la conoscenza dei luoghi e la normale diligenza richiesta dalla concreta situazione - di accorgersi del dislivello venutosi a creare tra il pavimento dell'ascensore e il pianerottolo, non costituendo lo stesso in sé un'insidia, stante la non intrinseca pericolosità dell'ascensore; ii) in ogni caso, la sussistenza del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227, 1 comma, c.c.

4. Il Condominio ha proposto appello incidentale con il quale si duole della liquidazione dei compensi in suo favore in misura inferiore ai valori medi in assenza di motivazione e, comunque, in misura inferiore ai valori minimi inderogabili previsti per lo scaglione di riferimento.

5. Buzzi ha chiesto il rigetto degli appelli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'appello di H****A è infondato.

1.1 Il primo motivo è infondato.

Nell'atto costitutivo in primo grado H****A, pur affermando che il fatto storico della caduta

doveva essere provato, non ha tuttavia contestato -come rilevato dal tribunale- "la documentazione

prodotta da cui emerge tale circostanza" -pag.4

sentenza-

In particolare, con il doc.5, B... ha prodotto la denuncia del sinistro con allegate le fotografie da cui si evince nitidamente il dislivello creatosi fra il pavimento dell'ascensore e il piano di calpestio del pianerottolo.

Con il doc. 8, la medesima ha prodotto il verbale di sopralluogo in data 24.2.2017 - svoltosi

nell'immediatezza del fatto avvenuto in data 12.2.2017- da parte del perito di H****A in cui lo stesso sentiva, sulle modalità del sinistro, la testimone oculare Laura Rosso.

Quest'ultima dichiarava di abitare al secondo piano del palazzo posto al civico 7 del Condominio di via dei Salici e di aver aperto la porta del proprio appartamento in attesa della Buzzi che stava salendo con l'ascensore. Apertasi la porta dell'ascensore vedeva la sig.ra Buzzi inciampare nel dislivello creatosi fra il pavimento dell'ascensore e il pianerottolo, precisando che l'ascensore si era fermato circa dieci centimetri più in basso del piano di calpestio dello stesso.

H****A, nel negare la richiesta di risarcimento - doc.10 - non solo non contestava le modalità del fatto, ma implicitamente le riconosceva, posto che affermava che "l'anomalia sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte della danneggiata".

Infine, il ctu ha affermato la compatibilità delle lesioni riportate dalla Buzzi con le descritte modalità dell'evento.

Quindi, alla luce di quanto esposto, il danneggiato ha provato il nesso di causa fra la cosa in custodia del condominio e l'evento lesivo che ha provocato i danni.

1.2 Il secondo motivo è infondato.

Innanzitutto, per quanto rileva, la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e quindi ai fini della sua sussistenza è sufficiente che il danneggiato provi il

nesso di causa fra la cosa in custodia ed il danno - indipendentemente dalla insidiosità o meno della cosa - l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso,

indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima; Cass. sez. un. n. 20943 del 30/06/2022 in motivazione che richiama Cass. nn. 2480 e 2481 del 1.2.2018.

Il custode per liberarsi dalla responsabilità deve dimostrare il caso fortuito che può essere costituito anche dalla condotta del danneggiato che può R****Presentare, sia una concausa del danno, sia la causa esclusiva dello stesso.

In proposito, sempre Cass. sez. un. n. 20943 del 30/06/2022, richiamando sempre le due sentenze del 2018, afferma: d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” - conformi ex plurimis - Cass. n.4588/2022.

Quindi, tanto più è gravemente colposa la condotta del danneggiato – per essere facilmente prevedibile dal medesimo la situazione potenzialmente dannosa - tanto più la sua condotta assume incidenza causale nella produzione del danno, fino a divenirne la causa esclusiva, degradando la cosa a mera occasione del suo verificarsi. Infatti, in tal caso, la condotta del danneggiato, discostandosi da quella diretta ad evitare il danno che il custode poteva ragionevolmente attendersi secondo un giudizio ex ante sulla base di un criterio probabilistico di regolarità causale, diviene, per lo stesso custode, una condotta eccezionale ed imprevedibile – il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo; mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227 I comma), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevocabile da parte del custode - Cass.n.11152 del 27/04/2023 in motivazione -.

Nel caso specifico la condotta della danneggiata non può ritenersi connotata da colpa in quanto:

– la stessa ha fatto un uso della cosa assolutamente conforme alle modalità di utilizzo della cosa;

– l’erroneo funzionamento dell’ascensore ha creato l’insidia costituita dal disallineamento fra il pavimento dell’ascensore e il piano di calpestio del pianerottolo;
– lo stesso non era icu oculi immediatamente percepibile, perchè come si vede dalle fotografie prodotte il disallineamento creatosi era sufficiente per inciamparvi, ma non di entità tale da essere immediatamente visibile;
– né è esigibile che, in assenza di peculiari segni di malfunzionamento dell’ascensore, l’utilizzatore ponga attenzione all’eventuale presenza del dislivello al momento dell’apertura delle porte, posto che tale eventualità non dovrebbe verificarsi ed essendo logico che confidi nel corretto funzionamento dello stesso;
-diversamente da quanto affermato dall’appellante non vi sono elementi per desumere che la vittima era a conoscenza dello stato dei luoghi, in quanto la stessa H****A nella propria comparsa di costituzione in primo grado -pag. 4- afferma che la Buzzi abitava al civico 7 mentre la sig.ra Rosso al civico 9 di via dei Salici, quindi in un altro stabile del condominio, non potendosi quindi ritenere, in assenza di diverse allegazioni, che la presenza in loco della stessa fosse abituale;
Conseguentemente, nel caso di specie, la condotta della danneggiata non integra né il concorso di colpa, né a maggior ragione, il caso fortuito.

2. L’appello incidentale del Condominio è fondato.

Il tribunale ha liquidato in complessivi € 5.635,00, oltre oneri e accessori, le spese di lite che H****A deve corrispondere al Condominio.

L’importo liquidato è inferiore ai minimi tariffari che in seguito alla modifica del d.m. 55/14 ad opera del d.m. 37/18 sono inderogabili -ex plurimis Cass. n. 9815 del 13/04/2023 In tema di spese legali, in assenza di diversa convenzione tra le parti, il giudice, ove la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite avvenga in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile-.

Infatti, ai sensi dell’art. 4, primo comma, del d. m. 55/14 come modificato dal d.m. n. 37/18, il giudice nella liquidazione del compenso deve tenere conto dei parametri medi che, per quanto interessa, non possono essere diminuiti non oltre il 50% - per la sola fase istruttoria non oltre il 70%-.

Quindi, posto che in base al decisum, la causa rientrava nello scaglione di valore compreso fra 52.001 € e 260.000 €, l’importo minimo liquidabile non poteva essere inferiore a € 6.197,50.

Ciò posto, non vi sono ragioni per discostarsi dai valori medi, posto che la causa è stata completamente istruita mediante ctu e le parti hanno ampiamente argomentato le rispettive difese nei propri scritti.

3. Conclusivamente le spese processuali devono essere così regolate.

H****A, secondo il principio di causazione e di soccombenza deve essere condA****A a pagare al Condominio le spese di entrambi i gradi di giudizio secondo i valori medi dello scaglione indicato come da nota spese del 30.5.2022 -come espressamente indicato nelle conclusioni-, in base all’attività effettivamente svolta, liquidate, quanto al primo grado, in complessivi € 13.430,00 – di cui € 2.430,00 per studio; € 1.550,00 per la fase introduttiva; € 5.400,00 per la fase istruttoria; € 4.050,00 per la fase decisoria- e, per il presente grado di giudizio, in complessivi € 8.470,00, come da nota spese.

H****A, altresì, deve essere condA****A a pagare a Buzzi le spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo il valori medi del medesimo scaglione del d.m. 147/22 in complessivi € 9.991,00 -- di cui € 2.977,00 per studio; € 1.911,00 per la fase introduttiva; € 5.103,00 per la fase decisoria-

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:

- rigetta l'appello principale di H****A Compagnia S****A d'A****I sa;
- accoglie l'appello incidentale del Condominio****Milano e, per l'effetto, 3. in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9674/22 pubblicata il 19.9.2022;
- condanna H****A Compagnia S****A d'A****I a pagare al Condominio*** Milano le spese di entrambi i gradi di giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in complessivi € 13.430,00 e, quanto al presente grado di giudizio, in complessivi € 8.470,00, il tutto oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
- condanna la Compagnia S****A d'A****I sa a pagare a B**** R**** le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 9.991,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante H****A Compagnia S****A d'A****I sa dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n° 228.

Milano, 11.10.2023

IL CONSIGLIERE estensore

A****a F****o P****A IL PRESIDENTE

Maria Caterina Chiulli